

**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 QUBIT 4 FLUOROMETER****WIFI BOX PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE****DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE - CIG Z513A11455****TRA**

l'Università degli Studi Roma Tre, con sede in Roma, via Ostiense, 133, 00154, codice fiscale e partita I.V.A. 04400441004, rappresentata, secondo il disposto dell'art. 22 dello Statuto dell'Ateneo, dal Direttore Generale *pro-tempore*, dott. Pasquale Basilicata, nato a [REDACTED] e domiciliato, per la carica, ove sopra (di seguito denominata anche "Università" o "Stazione appaltante");

**E**

la *Life Technologies Italia - Filiale della Life Technologies Europe B.V.* (di seguito Appaltatore), Partita IVA e codice fiscale 12792100153, con sede in Segrate (MI), c/o *Segreen Business Park*, via S. Bovio 3, 20054, legalmente rappresentata da Gilda Ferrante, nata [REDACTED] C.F. [REDACTED], domiciliata, per la carica, presso la sede dell'Appaltatore, che interviene nel presente contratto in qualità di Preposto Istitore e Legale rappresentante;

**PREMESSO**

- che, con Decreto rep. n. 639/2023 del 18.4.2023, è stato disposto l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020 e s.m.i., della fornitura di n. 1 *Qubit 4 Fluorometer Wifi Box* a favore della *Life Technologies Italia - Filiale della Life Technologies Europe B.V.*, Partita IVA e codice fiscale 12792100153, per l'importo massimo di euro 2.997,10 oltre IVA di legge;

- che l'acquisto è connesso all'attuazione del progetto *National Biodiversity Future Center* - cod. CN00000033, CUP: F83C22000730006, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, componente 2, investimento 1.4 "Potenziamento

strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune *Key Enabling Technologies*”, Finanziato dall’Unione europea *NextGenerationEU*;

- che in data 19.4.2023 è stata inviata alla *Life Technologies Italia - Filiale della Life Technologies Europe B.V.* la Richiesta di Offerta n. 3534009, prot. n. 36497, attraverso la piattaforma del Mercato elettronico della PA gestito da Consip spa (di seguito anche MePA);

- che, entro il termine stabilito per la presentazione dell’offerta delle ore 12:00 del 2.5.2023, l’operatore economico ha trasmesso, mediante la piattaforma MePa, l’offerta e la documentazione a corredo, acquisita al protocollo di Ateneo con il n. 39449/2023;

- che, con verbale del 9.5.2023, il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la congruità dell’offerta presentata e la coerenza della stessa all’attuazione del progetto PNRR indicato in premessa;

- che in data 3.7.2023, in relazione al rispetto del principio del “*Do No Significant Harm*” (DNSH), ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.6.2020, la *Life Technologies Italia - Filiale della Life Technologies Europe B.V.* ha trasmesso apposita dichiarazione;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, unitamente ai seguenti documenti: Condizioni generali di contratto e Capitolato relativi all’iniziativa della piattaforma MePA, per quanto non diversamente disciplinato.

#### **ART. 2 – OGGETTO**

L'Università affida alla *Life Technologies Italia - Filiale della Life Technologies Europe B.V.*, che accetta, l'appalto per l'esecuzione della fornitura di n. 1 *Qubit 4 Fluorometer Wifi Box*, in relazione all'attuazione del progetto *National Biodiversity Future Center* - cod. CN00000033, CUP: F83C22000730006, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, componente 2, investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune *Key Enabling Technologies*", nei termini e secondo le modalità e le condizioni tutte stabilite dal presente contratto e dai documenti richiamati al precedente art. 1.

L'oggetto dell'appalto è la fornitura della strumentazione così dettagliata: n. 1 *Qubit 4 Fluorometer Wifi Box* - cod. Q33238.

#### **ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO**

La fornitura dovrà essere consegnata entro il termine di 4 settimane decorrenti dalla data di stipula del presente contratto, presso il Laboratorio -2B1 della sede del Dipartimento di Scienze in viale Marconi, 446, Roma.

#### **ART. 4 – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO**

L'importo del corrispettivo contrattuale per l'esecuzione della fornitura ammonta ad euro 2.997,10 oltre IVA di legge. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi per lo svolgimento della fornitura, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione della stessa a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte definite dalla documentazione sopra indicata.

#### **ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo contrattuale sarà fatturato a fornitura effettuata previo rilascio del certificato di regolare esecuzione e autorizzazione all'emissione della fattura.



**RISOLUTIVA ESPRESSA**

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Università potrà risolvere di diritto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

**ART. 8 – DIVIETO DI SUBAPPALTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA**

**ESPRESSA**

Non essendo stato richiesto in sede di presentazione dell'offerta, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto. In caso di violazione del suddetto divieto da parte dell'Appaltatore, l'Università potrà risolvere di diritto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'art. 13 del presente contratto.

**ART. 9 – SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI –**

**CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e di obbligarsi, a propria cura e spese, all'osservanza delle norme vigenti nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro, per tutte le attività che svolgerà per conto dell'Università. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal

titolo nei confronti dell'Università, assumendosene ogni relativa alea.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, l'Università potrà risolvere di diritto il contratto.

#### **ART. 10 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

Per quanto riguarda oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore, si rimanda integralmente alle norme di legge. Il presente intervento è finanziato mediante fondi PNRR; l'operatore economico ha assunto l'impegno al rispetto di tutte le norme comunitarie e nazionali applicabili in materia di contrattualistica pubblica, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili e, in particolare, agli obblighi di cui all'art. 47 del DL 77/2021, volti ad assicurare le pari opportunità (di genere e occupazionali) e ad implementare politiche di inclusione lavorativa nei contratti pubblici, incluso il non arrecare un danno significativo all'ambiente cd. *“Do No Significant Harm”* (DNSH), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.6.2020, secondo quanto precisato dalla dichiarazione trasmessa in data 3.7.2023.

#### **ART. 11 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI –**

##### **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'esecuzione del contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici.

L'appalto è, inoltre, soggetto all'osservanza della normativa in materia di tutela della riservatezza, di salvaguardia dell'occupazione, dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro vigenti per l'area dell'appalto, di ogni altra normativa cui le Specifiche tecniche facciano, anche implicitamente, riferimento, nonché di quanto previsto nel vigente *“Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità”* dell'Università.

L'Appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori che svolgono a

qualsiasi titolo la propria attività in favore dell'Università, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre", consultabile sul sito web istituzionale dell'Università al seguente indirizzo Internet:

[http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti\\_gene](http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene) che deve essere trasmesso ai medesimi collaboratori a cura dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice di comportamento, l'Università procederà alla risoluzione *ipso iure* del presente contratto ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, con le modalità di cui all'art. 13 del presente contratto.

#### **ART. 12 – INADEMPIMENTI E PENALI – CLAUSOLA RISOLUTIVA**

##### **ESPRESSA**

L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della fornitura riconoscendo alla stazione appaltante il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione delle prestazioni e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

In ordine agli adempimenti inerenti alla normativa di cui all'art. 47 della L. 108/2021 (PNRR/PNC), a fronte di eventuali inadempienze rilevate, l'Università provvederà a notificare all'operatore economico l'accertamento delle stesse e all'applicazione della penalità di seguito descritte, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

A fronte del mancato rispetto degli obblighi assunti, con particolare ma non esclusivo riferimento ai termini di consegna della fornitura, potrà essere applicata, per ogni giorno solare di ritardo imputabile all'operatore economico, una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA.

Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio, con la sola formalità della contestazione scritta dell'inadempienza, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte. L'Università si riserva, al raggiungimento di penali per un importo pari al 20% dell'ammontare del contratto, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, fatte salve le penali già stabilite e l'eventuale esecuzione in danno, salvo il risarcimento per maggiori danni.

#### **ART. 13 – RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Università potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata *ipso iure* del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei casi di inadempimento per le ipotesi previste agli artt. 6, 7, 8, 9, 11 e 12 del presente contratto. L'Amministrazione procederà, altresì, alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Nelle richiamate fattispecie, la risoluzione si intende operante di diritto allorché l'Università notifichi all'Affidatario la propria intenzione di avvalersi della presente clausola contrattuale salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni. Per tutto quanto riguarda le ulteriori cause e le modalità di risoluzione del presente contratto, si richiama quanto prescritto dalla normativa attualmente vigente.

#### **ART. 14 – RECESSO**

L'Università può recedere dal presente contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, dandone preavviso alla controparte a mezzo lettera raccomandata, da inoltrarsi almeno venti giorni prima della data di recesso.

#### **ART. 15 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e l'Università nell'applicazione del presente contratto, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **ART. 16 – NORME SOPRAVVENUTE**

Le clausole contrattuali sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

#### **ART. 17 – COMUNICAZIONI TRA LE PARTI**

Ogni comunicazione tra le Parti connessa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente conosciuta da parte del destinatario ove indirizzata ai seguenti recapiti di Posta Elettronica Certificata:

se all'Appaltatore: [lifetechitalia@legalmail.it](mailto:lifetechitalia@legalmail.it)

se all'Università: [contratti.procedura.negoziale@ateneo.uniroma3.it](mailto:contratti.procedura.negoziale@ateneo.uniroma3.it)

oppure ad ogni eventuale diverso indirizzo tempestivamente comunicato in conformità a quanto sopra; in mancanza di tempestivo avviso, le comunicazioni saranno considerate validamente rese agli indirizzi indicati nel presente articolo.

#### **ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Appaltatore è consapevole che l'Università provvederà al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. 196/2003, del D.P.C.M. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione, secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa consultabile sul sito internet della Stazione appaltante, al seguente indirizzo: <http://www.uniroma3.it/privacy/> nella sezione "Informativa per i fornitori ed enti".

## ART. 19 – SPESE

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono a carico dell'Appaltatore. Tutti i corrispettivi previsti dal contratto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico dell'Università, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal contratto, a carico dell'Appaltatore e senza facoltà di rivalsa. Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica ed è soggetto a registrazione in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm. ii.. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda.

### Per l'Università degli Studi Roma Tre

Il Direttore Generale

dott. Pasquale Basilicata



PASQUALE  
BASILICATA  
20.07.2023  
12:17:18  
GMT+01:00

### Per Life Technologies Italia - Filiale della Life Technologies Europe B.V.

sig.ra Gilda Ferrante

Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile – Le parti dichiarano di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile le clausole contenute negli articoli 4 (“Corrispettivo del contratto”), 5 (“Fatturazione e pagamento del corrispettivo”), 6 (“Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa”), 7 (“Divieto di cessione del contratto – Clausola risolutiva espressa”), 8 (“Divieto di subappalto - Clausola risolutiva espressa”, 11 (“Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa”), 12 (“Inadempimenti e penali - Clausola risolutiva espressa”), 13 (“Risoluzione e clausole risolutive espresse”), 14 (“Recesso”), 15 (“Risoluzione delle controversie”, 16 (“Norme sopravvenute) e 19 (“Spese”) del presente Contratto.

**Per l'Università degli Studi Roma Tre**

Il Direttore Generale



PASQUALE  
BASILICATA  
20.07.2023  
12:17:18  
GMT+01:00

dott. Pasquale Basilicata

**Per Life Technologies Italia - Filiale della Life Technologies Europe B.V.**

sig.ra Gilda Ferrante